



COMUNE DI NAPOLI

**Municipalità 7**

**Miano - Secondigliano - San Pietro a Patierno**

6

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

**PER L'ACQUISTO DI UN AUTOCARRO PIAGGIO NEW PORTER MAXXI CHASSIS,  
CON VASCA A CIELO APERTO, RIBALTABILE A 90° OCCORRENTE PER LA  
MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DELLA VII MUNICIPALITA'**

15

## **ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto l'acquisto di un autocarro Piaggio New Porter Maxxi chassis con vasca a cielo aperto ribaltabile a 90° occorrente per la manutenzione delle aree a verde della VII Municipalità

## **ART. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA**

Autocarro marca Piaggio New Porter Maxxi chassis, con cabina con due posti - M.T.T. 2200 Kg- motore di trazione a benzina, cilindrata 1200, 16 valvole- potenza max 48 KW- larghezza massima veicolo cm 1580- portata utile legale minima KG 600, provvisto di vasca a cielo aperto da mc 3,5 per la raccolta dei rsu, ribaltabile a 90°, in alluminio a perfetta tenuta stagna; comandi sollevamento; pompa con elettro frizione; puntone di sicurezza vasca alzata; piedi stabilizzatori idraulici posteriori a doppio effetto, sincronizzati con il movimento vasca; faro a luce intermittente arancione; cicalino retromarca a vasca alzata; valvole di sicurezza paracadute, inserite sui cilindri idraulici che comandano azioni di sollevamento; colore bianco

## **ART. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO**

L'importo del presente appalto, comprensivo di I.P.T. e messa su strada, ammonta ad euro 21.560,00 oltre IVA al 20% pari ad euro 4.312,00 per complessivi euro 25.872,00.

## **ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO E REGOLAMENTAZIONE TRANSITORIA**

L'appalto ha la durata di mesi 6 (sei) a decorrere dall'emissione dell'ordinativo. Nelle more della stipula contrattuale, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 8, l'Amministrazione, nel caso di urgenza o necessità, si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine.

## **ART. 5 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

L'appalto sarà regolato dal presente Capitolato, dalle prescrizioni normative contenute nel D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché dalle leggi e regolamenti vigenti in materia

## **ART. 6 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO**

Il Comune di Napoli con l'approvazione del bilancio previsionale 2007, di cui alla deliberazione di CC n. 22 del 07.05.07, ha determinato di attuare il programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica 2007/2009 e s.m.i. pubblicato sul sito del Comune di Napoli, che prevede l'applicazione di nuove regole nei rapporti con l'A.C.. In particolare per i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione dell'appaltatore, ove dovuta, nell'anagrafe dei contribuenti, ed alla verifica della correttezza dei pagamenti dei tributi locali ICI, Tarsu, Tosap/Cosap.

## **ART. 7 - DISCIPLINA DELLA GARA - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO**

La fornitura sarà acquisita tramite procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006 mediante espletamento di apposita gara regolata dalle disposizioni in materia di appalti, forniture e servizi di cui al D.Lgs 163/2006 e s.m.i., dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dalla lettera di invito. Il Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Eva D'Angerio, Direttore della VII Municipalità. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell'art. 69 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e della Contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23.5.24 n. 827, in considerazione della esiguità dell'importo dell'appalto che potrebbe non incoraggiare la partecipazione alla gara e con il criterio previsto dall'art. 82 del D.lgs 163/2006 nei confronti dell'operatore economico che avrà praticato il maggiore ribasso unico percentuale sul prezzo indicato all'art. 3 del presente CSA. Ove la gara vada deserta al primo esperimento essa verrà nuovamente esperita senza l'adozione di ulteriore atto. Non essendo rilevabili rischi interposti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza e,

8  
non sussistendo di conseguenza costi della sicurezza, non è necessario redigere il DUVRI

#### **ART. 8 - CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALLA GARA**

Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno far pervenire al protocollo generale -gare - del Comune di Napoli , sito in piazza Municipio palazzo San Giacomo, la domanda , l'offerta e la documentazione prevista nella lettera di invito attendendosi a tutte le disposizioni in essa contenute, entro il termine ivi stabilito - pena di esclusione.

L'offerta dovrà essere corredata da una garanzia pari al 2% dell'ammontare presunto dell'appalto, sottoforma di cauzione o mediante versamento del contante presso la Tesoreria del Comune di Napoli oppure tramite polizza fidejussoria assicurativa o bancaria, nelle forme ed ai sensi dell'art. 75 del D.L.vo 163/2006 con particolare riferimento ai comma 4 e 8 dell'art.75 del D.L.gs 163/2006. Nel caso di versamento in contanti lo stesso va corredo da dichiarazione d'impegno, prodotta da società assicurativa e/o istituto bancario e/o intermediatore finanziario, iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs 385/1993, a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fidejussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante. Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. I partecipanti in possesso della certificazione di sistema di qualità indicata all'art.75 comma 7 del Dlgs n.163/06 e ss.mm.ii., possono usufruire del beneficio della riduzione del 50% dell'importo della cauzione allegando alla stessa copia della certificazione posseduta. In caso di A.T.I. o consorzio, per beneficiare della predetta riduzione, la certificazione deve essere posseduta rispettivamente da tutte le Imprese raggruppande o dal consorzio e/o dalle consorziate che effettuano la fornitura. La cauzione provvisoria sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari ai sensi dell'art. 75 c.9 D.lgs 163/2006

L'impresa aggiudicataria dovrà, per la stipula dell'atto contrattuale ed a garanzia degli obblighi assunti, costituire una garanzia fidejussoria ai sensi dell'art.113 del Dlgs n.163/06 e ss.mm.ii. e con le modalità ivi stabilite.

La cauzione resta versata per tutto il rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino alla definizione di tutte le pendenze.

La Società aggiudicataria, se in possesso delle certificazioni di cui all'art.75 del Dlgs n.163/06 e ss.mm.ii., può beneficiare della riduzione del 50%, giusta Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n.7 dell'11 settembre 2007.

#### **ART. 9 - CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA**

Determineranno l'esclusione dalla gara le seguenti cause:

1. offerta oltre i termini stabiliti nel bando di gara;
2. presentazione offerta sprovvista della copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario;
3. omessa costituzione del deposito cauzionale provvisorio;
4. deposito cauzionale provvisorio avente validità temporale e/o importo inferiore a quello previsto;
5. deposito cauzionale provvisorio non corredo da dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia, né di autentica notarile;
6. deposito cauzionale provvisorio corredo da dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia sprovvista del documento d'identità degli stessi soggetti;
7. deposito cauzionale provvisorio non intestato a ciascun componente l'ATI;
8. omessa dichiarazione in originale fornita da un fideiussore e corredata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, con la quale lo stesso si impegna a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto;
9. omessa sottoscrizione delle dichiarazioni espressamente richieste per l'ammissione alla gara;
10. omessa presentazione dell'offerta economica ;
11. omessa sottoscrizione dell'offerta economica ;

#### **ART.10 - AGGIUDICAZIONE**



L'appalto sarà aggiudicato alla ditta che avrà proposto il massimo ribasso percentuale unico, espresso in cifre ( con un massimo di due cifre decimali) e in lettere , sull'importo posto a base di gara di cui all'art. 3 del presente Capitolato. In caso di discordanza tra l'offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere , sarà ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa in applicazione del disposto dell'art. 72 R.D. 23.5.1924 n. 827.

In caso di offerte uguali, i concorrenti, che hanno proposto il prezzo più conveniente con il medesimo ribasso, dovranno proporre nuova offerta migliorativa entro il termine perentorio che verrà comunicato con apposita nota scritta.

In caso di offerte anormalmente basse, saranno seguiti i criteri e i procedimenti di verifica di cui agli art 86,87, 88 del Dlgs 163/2006 e s.m.i. nonché dell'art. 46 della Legge Regionale n. 3/2007.

Ove la gara vada deserta si procederà ad ulteriore esperimento, con aggiudicazione sempre in presenza di una sola offerta valida.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare per ragioni di pubblico interesse e nel caso che nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicatario resta vincolato fin dal momento dell'aggiudicazione provvisoria nei confronti dell'Amministrazione, impegnandosi a stipulare il definitivo contratto alla data che gli sarà comunicata dalla medesima, in seguito al quale si intenderà perfezionato il vincolo contrattuale tra le parti ad ogni effetto di legge.

In caso di decadenza dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto, l'Amm.ne si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue il primo nella graduatoria formulata nel verbale di aggiudicazione, alle medesime condizioni proposte in sede di gara.

Il verbale di aggiudicazione non terrà luogo di contratto definitivo, restando l'aggiudicazione stessa subordinata alla favorevole acquisizione della certificazione di cui alla legge 19/3/1990 n.55 e successive modificazioni ed integrazioni, del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e , se dovuto, dell'attestazione sulla regolarità del pagamento dei tributi locali ICI , TARSU/,COSAP (programma 100).

Entro i termini di validità dell'offerta economica- che deve rimanere valida per un periodo di 180 giorni naturali consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, indicata nella lettera di invito - il concorrente classificato in posizione utile nella graduatoria, sarà tenuto all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause ( esclusa in ogni caso la variazione dei prezzi ) che impediscano la stipulazione del contratto.

La graduatoria sarà considerata valida sino alla scadenza naturale della fornitura oggetto dell'appalto. Nel caso in cui l'Amm.ne dovesse avere necessità di scorrere la stessa oltre i termini di validità dell'offerta economica, il concorrente contattato dall'Amm.ne avrà facoltà di accettare o meno la proposta contrattuale.

L'appalto vincola la ditta all'osservanza delle norme contrattuali sin dalla data dell'aggiudicazione, mentre l'Amministrazione Comunale può vincolarsi solo dopo le prescritte approvazioni di esecutività degli atti come per legge.

La ditta aggiudicataria, pertanto, nel partecipare alla gara per l'appalto in parola, è consapevole dei procedimenti amministrativi che il Comune è tenuto a seguire a norma delle vigenti leggi, fino al perfezionamento dell'atto finale.

#### **ART. 11 - ONERI DELL'APPALTO**

Tutte le spese di contratto e quelle accessorie conseguenti al contratto stesso, cederanno per intero a carico dell'aggiudicataria, L'Iva cederà a carico del Comune.La stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di scrittura privata semplice ex art. 2702 c.c. che successivamente repertrata dal servizio gare ed Appalto, sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del DPR 131/86 .La ditta che risulterà aggiudicataria si impegna a stipulare il contratto entro il termine stabilito dall'Ente, previo versamento dei diritti di segreteria, di imposta di bollo e delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso e prende atto che, nel caso in cui non stipuli e/o non versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti al contratto nel termine fissato, decade automaticamente

15  
dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà risolto con semplice comunicazione scritta da parte dell'Ente appaltante, che procederà all'incameramento del deposito cauzionale provvisorio e porrà a carico della ditta le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con il concorrente che segue in graduatoria, fermo restando i diritti acquisiti per le prestazioni effettuate medio tempore.

Qualora l'aggiudicatario dovesse risultare tra i soggetti previsti nella vigente normativa regolante la materia delle misure preventive, l'aggiudicazione non sarà ritenuta valida. L'Ente in tal caso procederà all'annullamento immediato degli atti di aggiudicazione, fatto salvo il diritto dell'esercizio di eventuale azione risarcitoria.

#### **ART. 12- CONSEGNA DELLA FORNITURA**

La fornitura dovrà essere eseguita entro quaranta giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine. L'aggiudicatario dovrà effettuare la consegna presso la sede della Direzione municipale sita in Piazzetta del Casale 6/7 Secondigliano - Napoli, a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura, ivi compreso il trasporto, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, nelle ore antimeridiane dalle 9,00 alle 13,00.

Il direttore della VII Municipalità, nelle more della stipula contrattuale, in considerazione dell'urgenza della fornitura in parola, potrà emettere l'ordinativo subito dopo il provvedimento di aggiudicazione, impegnandosi l'assuntore a rispettare i tempi previsti per la consegna di cui al presente articolo.

#### **ART. 13 - COLLAUDO E GARANZIA**

Entro 10 giorni dalla consegna dell'automezzo si provvederà al relativo collaudo per accertare che lo stesso sia conforme a tutte le caratteristiche ed ai requisiti stabiliti. Le operazioni di collaudo saranno effettuate da apposita Commissione nominata dal Direttore della Municipalità. Dalla data di consegna e fino alla data del collaudo l'appaltatore ha l'obbligo della manutenzione della merce fornita, anche nel caso di consegna anticipata. Dovrà, inoltre, mettere a disposizione della Commissione di collaudo, gli operai, tecnici e mezzi d'opera che gli vengono richiesti per eseguire le operazioni di riscontro, e, in generale, tutte quelle operazioni che si ravvisano necessarie dalla suddetta Commissione. La Ditta dovrà, all'uopo, tempestivamente informare il responsabile del procedimento della data di consegna nel rispetto dei termini di cui all'art. 12 del presente Capitolato. Di detto collaudo verrà redatto il relativo verbale in contraddittorio con il titolare dell'impresa aggiudicataria o con un suo legale rappresentante. Il collaudo della fornitura ed il relativo verbale non esonerano l'aggiudicataria da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emerse all'atto delle predette operazioni, ma che venissero accertate entro 24 mesi dalla data di consegna, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1667 e seguenti c.c. L'aggiudicataria, in tal caso, si impegna ad effettuare a propria cura e spese tutti i lavori per eliminare le difformità di cui sopra, entro dieci giorni naturali dalla data di invio della comunicazione. L'aggiudicataria si impegna, inoltre, a sostituire le parti difettose con altre nuove prodotte dalla casa costruttrice dell'automezzo Piaggio. Ove la fornitura non risponda ai requisiti previsti sarà rifiutata in sede di collaudo. In casi particolari potrà tuttavia venire ugualmente accettata solo quando i collaudatori ritengano che le difformità riscontrate nella fornitura rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato non ne pregiudichino il regolare impiego. In tal caso l'accettazione della merce avverrà mediante l'applicazione di un adeguato sconto sull'importo di aggiudicazione, da stabilirsi a criterio della commissione salvo che la ditta non chieda di sostituire tempestivamente la fornitura contestata. Benvero, se dall'esame della merce, la stessa risulti migliore per idoneità, funzionalità e caratteristiche tecniche di quelle prescritte, ove se ne ravvisi l'opportunità, potrà accettarsi ai prezzi di aggiudicazione. La merce eventualmente rifiutata al collaudo perché non rispondente alle condizioni fissate, dovrà essere ritirata entro sei giorni dalla data del collaudo stesso e sostituita con altra idonea e pienamente rispondente alle caratteristiche richieste. Qualora la stessa non venisse tempestivamente ritirata dalla ditta, l'Amministrazione aggiudicatrice non risponderà della sua perdita o deterioramento durante la temporanea custodia.

16

#### **ART. 14 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI**

La fornitura sarà valutata in base al prezzo di aggiudicazione. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente Capitolato, tutto incluso e nulla escluso, per l'esecuzione della fornitura stessa. Il prezzo predetto s'intende offerto dall'impresa in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell'appalto e fino all'ultimazione delle operazioni di consegna. La ditta aggiudicataria pertanto, non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per l'aumento del costo dei materiali, perdite e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione.

#### **ART. 15 - LIQUIDAZIONE DELLE FORNITURE E SVINCOLO DELLA CAUZIONE**

Non si darà corso ad alcun pagamento se l'assuntore non abbia curato tutti gli adempimenti contrattuali stabiliti e qualora dovesse essere riscontrata la non regolarità contributiva attraverso l'acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). Le somme spettanti all'assuntore per le forniture eseguite e per quelle in corso di esecuzione non potranno essere dal medesimo cedute, né delegate senza il previo assenso dell'Amm.ne Comunale. La Direzione della VII Municipalità ad effettuata fornitura e dopo il collaudo, procederà al riscontro delle partite indicate nelle fatture, in rapporto all'ordinativo e all'applicazione del prezzo. Ove nulla osti, la Direzione della VII Municipalità liquiderà il credito con apposito suo provvedimento, trasmettendolo poi al Dipartimento Ragioneria per gli adempimenti di competenza connessi all'emissione del relativo mandato di pagamento. Ai fini dello svincolo della cauzione, la Direzione di Municipalità dovrà attestare al Servizio Gare d'Appalto l'esecuzione e l'avvenuto collaudo della fornitura. Sarà cura infine del Servizio Gare d'Appalto, redigere l'atto per il citato svincolo, dopo la risoluzione di ogni eventuale pendenza o contestazione e dopo l'ultimazione della consegna di tutto quanto commissionato all'assuntore.

#### **ART.16 - SANZIONI PER INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI**

La ditta aggiudicataria sarà passibile delle seguenti penalità nei casi di inosservanza delle prescrizioni di cui al presente Capitolato: - euro 70,00 (settanta/00) al giorno dal 1° al 10° giorno di ritardo nella consegna; - euro 140,00 (centoquaranta/00) al giorno per i giorni successivi al 10° giorno di ritardo nella consegna. Agli effetti dell'applicazione di tale penale sarà considerata come non avvenuta la consegna della fornitura che sia stata rifiutata in sede di accettazione o collaudo perché non regolare. Nel caso in cui la consegna venisse ritardata oltre dieci giorni, l'Amm. ne potrà anche affidare l'incarico ad altra ditta a maggiori spese dell'aggiudicataria, fermo restando l'applicazione della penalità di cui sopra. L'Amm. ne avrà il diritto di riscuotere le penalità, gli indennizzi di cui sopra e di rivalersi dei danni eventualmente subiti sull'importo delle fatture ammesse al pagamento o, in mancanza, sulla cauzione costituita in conformità dell'art. 8. Oltre ai casi di decadenza dell'appalto menzionati nel Capitolato, nel caso di rifiuto di esecuzione della presente fornitura e di abituale trascuranza, l'Amm.ne potrà, di pieno diritto e senza formalità di sorta, dichiarare la decadenza dell'appalto, risolvere il contratto a maggiori spese dell'aggiudicataria ed incamerare la cauzione senza pregiudizio di maggiori eventuali danni. Si considera "abituale trascuranza" l'inosservanza per due volte in un mese di uno qualsiasi degli obblighi contrattuali del presente Capitolato.

#### **ART. 17- RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. E' altresì responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, causati a persone o cose e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti. È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. La fornitura dovrà

essere espletata con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale adibito al servizio, è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

#### **ART. 18 - DECADENZA DELL'APPALTO**

L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di dichiarare la decadenza dell'appalto, qualora l'aggiudicataria non rispetti le norme e condizioni sopra menzionate. Inoltre, l'Amministrazione Comunale potrà disporre in qualsiasi momento e senza formalità di sorta, la decadenza dell'appalto, senza che l'aggiudicataria possa nulla eccepire qualora risultino a carico della stessa procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla legge 19/3/1990 n.55 e successive modificazioni ed integrazioni. Il fallimento dell'Appaltatore comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione e si procederà ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs 163/06. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'Impresa mandataria o, se trattasi di Impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra Impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Impresa mandataria, qualora non indichi altra Impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

#### **ART. 19 - RISOLUZIONE**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:

- a) ritardi nelle consegne, per più di tre volte, superiori a 5 giorni lavorativi rispetto ai termini stabiliti all'art. 13 del C.S.A.
- b) qualora la fornitura della merce ordinata non venga iniziata entro 5 giorni solari dal termine iniziale previsto o venga sospesa per più di 5 giorni solari;
- c) qualora la ditta venga diffidata almeno 3 volte nel periodo di durata dell'appalto circa la regolare esecuzione della fornitura;
- d) qualora venga accertato che la società non sia in possesso di tutte le licenze, autorizzazioni, permessi prescritti per l'esecuzione del contratto;
- e) consegne, per più di 10 volte, di prodotti affetti da vizi che li rendano inadatti all'uso a cui sono destinati (art. 1492 C.C.).
- f) consegne, per più di 5 volte, di prodotti risultati difformi da quelli offerti, a seguito dei controlli/collaudi di cui all'art. 8 presente Capitolato
- g) subappalto non autorizzato

Ai suindicati casi devono aggiungersi tutte le altre cause espressamente previste dagli atti di gara.

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificassero all'inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

#### **ART. 20 - RECESSO**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs

163/06, in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione, a mezzo di raccomandata A.R. che dovrà pervenire almeno 20 ( venti ) giorni prima della data del recesso, o a mezzo di notifica tramite messo comunale. In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare al prestatore di servizi un'indennità corrispondente a quanto segue:

a) fornitura già eseguita al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestato dal relativo verbale di verifica redatto dall'Amministrazione Comunale;  
spese sostenute dalla ditta appaltatrice.

#### **ART. 21 -SUBAPPALTO**

E' fatto divieto assoluto di subappalto.

#### **ART. 22 - AVVALIMENTO**

Non e' ammesso l'avvalimento

#### **ART. 23 - DEFINIZIONE DELLE VERTENZE**

Tutte le controversie che potranno sorgere in dipendenza dell'appalto e che non si siano potute risolvere in via amministrativa, qualunque sia la loro natura, anche giuridica, sono devolute alla cognizione esclusiva del Giudice Ordinario.

Sotto pena di decadenza di ogni altro diritto ed azione, l'assuntore, nel termine di trenta giorni dal verificarsi dei fatti che danno origine alla controversia, dovrà promuovere l'azione giudiziaria.

Il ricorso all'azione giudiziaria non esimerà per qualsiasi ragione l'assuntore dal dar corso alle ordinazioni ed alle forniture e rifusioni di esse.

Sarà, pertanto, tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dal contratto anche se le ordinazioni e forniture riflettessero la materia in contestazione.

#### **ART. 24 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI**

I dati personali forniti o che comunque verranno acquisiti durante lo svolgimento del procedimento disciplinato dal presente Capitolato sono oggetto di trattamento nel rispetto del D. Lgs. n.196 del 30/6/2003.

Il Direttore della VII Municipalita'  
Dr.ssa Eva D'Angerio